

Prot 3656
03.02.2017

**VANESSA DE ALMAGRO
AVVOCATO
VIA T. TASSO 4, PALERMO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

il signor **MIRANDELLO PIETRO** nato a **Misilmeri** il **10.7.1950** cf **MRN PTR 50L10F246T** ivi residente in **Via Scarpello 99** piano domiciliato in **Palermo, Via T. Tasso 4**, presso lo studio dell'Avv. **Vanessa De Almagro** (c.f. **DLMVSS78M53G273L** - vanessadealmagro@pecavvpa.it, fax **0916250249**) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

Contro

- il COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco pro-tempore

oooo

L'odierno ricorrente risiede, unitamente alla propria famiglia in un appartamento sito in **Misilmeri, Via Scarpello 99**, piano 1°.

Tale appartamento si affaccia sulla via retrostante, ossia **Via dei Mulini**, ove peraltro lo stesso possiede anche un magazzino al piano terra, a cui si accede da detta via.

Da circa qualche mese, in corrispondenza con il detto magazzino, su **via Dei Mulini**, esiste un pozzetto della fognatura Comunale, che, a seguito di alcuni lavori, è stato lasciato privo del regolare tombino, ed è stato malamente ricoperto di detriti (vedasi foto), e da cui fuoriescono liquami degli scarichi.

Parte del materiale di risulta poi ostruisce la condotta, sicchè parte dei liquami risalgono a monte, fuoriuscendo dalla tubatura e riversandosi sul magazzino detto (vedasi foto).

Tale situazione, riconducibile ad una cattiva manutenzione delle condutture pubbliche ad opera della PA, rende assolutamente insalubre l'ambiente e costituisce lesione del diritto alla salute del ricorrente, il quale si vede costretto a subire, oltre alle esalazioni maledoranti, anche i liquami che si riversano sul suo magazzino.

Orbene, secondo un principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, (cfr. ex multis Cass. Sez. Unite, 06 settembre 2013, n. 20571, riguardante immissioni acustiche provenienti dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico; Cass. Sez. Unite 27 febbraio



**VANESSA DE ALMAGRO
AVVOCATO
VIA T. TASSO 4, PALERMO**

2013, n. 4848 relativa ad un caso di immissioni acustiche provenienti da un'area giochi, realizzata in un parco comunale; Cass. (ord.), Sez. Unite, 13 dicembre 2007, n. 26108, relativa a una fattispecie in cui si lamentavano pregiudizievoli esondazioni su un terreno di acque derivanti da una condotta collegata al depuratore comunale), ribadito di recente da queste Sezioni Unite, in sede di regolamento di giurisdizione, (ord. 20 ottobre 2014, n. 22116), secondo cui l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, (delle regole tecniche, ovvero) dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un *facere* (o ad un *non facere*), giacchè la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*. In particolare è stato affermato da questa Corte che nelle controversie che hanno ad oggetto (come la presente) la tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., la P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicchè la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Unite (ord.) 8 marzo 2006 n. 4908). (Cass. **Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 21/07/2015, n. 15207**)

Invero, il diritto alla salute - tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 e seguenti cod. proc. civ. - comprende anche la pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell'individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali che trovano la loro fonte normativa anche nell'art. 3, comma secondo, della Costituzione, tanto che quando si domanda un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente. Dunque, il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, risulta suscettibile di essere tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 c.p.c..

Per quanto esposto, pertanto



**VANESSA DE ALMAGRO
AVVOCATO
VIA T. TASSO 4, PALERMO**

Per quanto esposto, pertanto:

VOGLIA IL TRIBUNALE

- condannare, la resistente ex art. 700 c.p.c., ad eseguire le opere o i lavori necessari a ripristinare la condotta per cui è causa ed relativo tombino di chiusura, come determinato mediante apposita c.t.u;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e/o opportuno quale mezzo al fine.
- con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con salvezza di ogni diritto ed azione.

Chiede nominarsi CTU al fine di accertare la situazione dei luoghi le opere o i lavori necessari a ripristinare la condotta per cui è causa ed relativo tombino di chiusura.

Il valore della causa è pari a Euro 5.000,00.

Avv. Vanessa De Almagro




PROCURA

Il sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio ed in ogni altro eventuale successivo di appello, impugnazione, opposizione ed esecuzione, opposizione a precetto, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, l'Avv. Vanessa De Almagro, cui conferisco tutti i poteri inerenti al mandato. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy ai fini della esecuzione del presente mandato e per tutte le attività connesse e consequenziali. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Palermo, Via T. Tasso 4. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4 co.3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e i benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato/a, ai sensi dell'art. 2, co 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. Del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Autorizzo il mio difensore a richiedere e ottenere informazioni e copia di documenti, atti, e quanto attiene a tutti i miei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy.



Vera la firma

Avv. Vanessa De Almagro



N. R.G. 3701/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice dott. Angelo Petralia ,

visti gli atti della causa iscritta al n. **3701** dell'anno **2016** del Ruolo Generale pendente

tra

MIRANDELLO PIETRO(C.F. MRNPTR50L10F246T) con il patrocinio dell'avv. DE ALMAGRO
VANESSA

parte ricorrente

e

COMUNE DI MISILMERI (C.F.)

parte resistente

Visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale per la trattazione del presente procedimento cautelare;

letto il ricorso e i documenti ad esso allegati;

visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;

ritenuto di dover fissare udienza di comparizione delle parti per dar corso al procedimento, ritenendo non sussistenti i requisiti per provvedere *inaudita altera parte*

P.Q:M.

- fissa l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 01/03/2017 ore 10.30
- assegna termine alla parte ricorrente sino a sette giorni prima della predetta udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto

Si comunichi.

Termini Imerese, 01/02/2017

Il Giudice

Angelo Petralia



**RELATA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art. 3- bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Vanessa De Almagro, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, con studio in Palermo nella Via T. Tasso n. 4, C.F: DLMVSS78M53G273L; PEC: vanessadealmagro@pecavvpa.it, nella mia qualità di difensore e procuratore del Signor **MIRANDELLO PIETRO**, nato a Misilmeri (PA), il 10.07.1950, cod. Fisc.: MRNPTR50L10F246T ,, giusta procura alle liti in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.introduttivo del giudizio, portante R.G.N. 3701/2016,

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 -bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 L. 24 Dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici, firmati digitalmente ed estratti dal relativo fascicolo telematico:

1) **ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da Mirandello Pietro nei confronti del Comune di Misilmeri;**

2) **procura alle liti;**

3) **decreto di fissazione di udienza** emesso in data 1.02.2017, dal Tribunale di Termini Imerese - Dott. Petralia Angelo- , nel procedimento R.G.N.3701/2016,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegato ricorso, la procura ed il decreto di fissazione di udienza, nell'instaurato giudizio pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Dott. Petralia Angelo - con udienza fissata per il prossimo 1.03.2017, sottoscritti digitalmente in conformità di

quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

COMUNE DI MILSIMERI in persona del sindaco p.t., con sede in Misilmeri (Pa), P.zza Comitato 1860,n.26 - 90036 Misilmeri , trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:comune@pec.comune.misilmeri.pa.it

Palermo 2 febbraio 2017

Avv. Vanessa De Almagro



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

☎ 091/8711308 (PBA) Telefax 091/8731215

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Responsabile dell'Area 1
SEDE

e, p.c. Al Signor Sindaco
SEDE

Oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c. prodotto dal Sig. Mirandello Pietro.-

In riscontro alla nota prot. n. 3707 del 03.02.2017, presa visione del ricorso proposto dal Sig. Mirandello Pietro dal quale si evince che *“L'odierno ricorrente risiede, unitamente alla propria famiglia in un appartamento sito in Misilmeri, Via Scarpello n. 99 piano 1°. Tale appartamento si affaccia sulla via retrostante, ossia Via dei Mulini, ove peraltro lo stesso possiede anche un magazzino al piano terra a cui si accede dalla detta via. Da circa qualche mese, in corrispondenza con il detto magazzino (piano terra di Via dei Mulini), esiste un pozzetto della fognatura comunale, che, a seguito di alcuni lavori, è stato lasciato privo di regolare tombino, ed è stato malamente ricoperto di detriti, e da cui fuoriescono liquami degli scarichi. Parte del materiale di risulta poi ostruisce la condotta, sicché parte dei liquami risalgono a monte, fuoriuscendo dalla tubatura e riversandosi sul magazzino”*, si relaziona quanto segue:


- L'edificio in cui sono ubicate le unità immobiliari menzionate dal ricorrente non risulta confinante con la Via dei Mulini. Si evidenzia infatti che detto edificio confina con il C.so Gaetano Scarpello, via da denominare, Via Papa Leone II (ex Via D/17) ed edificio esistente;
- Il magazzino a piano terra menzionato nel ricorso si ritiene pertanto debba intendersi ubicato in Via Papa Leone II a piano seminterrato;
- Nel recente passato è stato eseguito un intervento di manutenzione in corrispondenza del tratto fognario ubicato in Via Papa Leone II tra i civici 112 e 114, in prossimità delle unità immobiliari menzionate dal ricorrente, finalizzato allo spurgo del tratto fognario e alla ricerca del pozzetto di ispezione che risultava occultato sotto uno scivolo in calcestruzzo. Nel corso del suddetto intervento è stato rinvenuto sulla sede stradale, un pozzetto fognario di ispezione nel quale risultavano convogliati reflui provenienti dall'edificio succitato;

- Poiché i pozzetti di ispezione debbono essere ubicati nel marciapiede in corrispondenza del piede della colonna di scarico, veniva disposto dal responsabile dell'area 5, la rimozione del pozzetto abusivamente collocato nella sede stradale e il tubo di scarico veniva collegato alla condotta fognaria;
- Da sopralluogo effettuato in data odierna, si evidenzia che l'area interessata dall'intervento di manutenzione succitata, presenta collocata una transenna e risulta avvallata rispetto al piano stradale, probabilmente a causa del passaggio sulla stessa di mezzi pesanti e/o a causa di movimenti franosi. All'interno dell'area di che trattasi si rileva la presenza di una pozzanghera.
- Il pozzetto fognario ubicato in Via Papa Leone II tra i civici 112 e 114, riportato alla luce a seguito dell'intervento di manutenzione, risulta regolarmente chiuso con coperchio in ghisa di forma circolare, non risultata ricoperto da detriti e non presenta tracce di fuoriuscita di liquami risultando perfettamente asciutto;
- Appare improbabile che reflui provenienti dal collettore fognario comunale possano raggiungere il magazzino del ricorrente, dato che eventuali reflui affioranti affluirebbero verso valle.

Si evidenzia infine che per le unità immobiliari menzionate dal ricorrente non risulta che questo Ente abbia mai autorizzato allaccio in pubblica fognatura.

 Per quanto sopra descritto, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio del Comune.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



Con riferimento alla richiesta pervenuta, si allega preventivo con ribasso e si rappresenta che la causa ha ad oggetto una questione che necessita della richiesta di nomina di consulente tecnico. In ogni caso sulla base di quanto sostenuto dall'ufficio appare verosimile quanto sostenuto dal sig. Mirandello, attesa la corretta manutenzione.

RingraziandoVi sin d'ora per l'invito, porgo i migliori saluti

Avv. Maria Luisa Vaccaro

Da: "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

A: avv.luisavaccaro@pec.it

Cc:

Data: Tue, 14 Feb 2017 08:52:00 +0100 (CET)

Oggetto: Resistenza al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. Mirandello Pietro

- > Questa Amministrazione deve conferire incarico per la resistenza al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso
- > innanzi al
- > Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Mirandello Pietro. Pertanto, si invita la S.V. a voler
- > trasmettere preventivo di spesa redatto in ribasso rispetto al prezzo indicato nell'annesso allegato. In uno
- > con il preventivo, a norma di quanto previsto all'art. 5, c. 3, lett. b, della vigente disciplina contenente
- > i
- > criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale
- > n.
- > 85 del 27.09.2016, la S.V. dovrà rendere parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto e in diritto
- > delle ragioni per resistere in giudizio. Il preventivo di spesa dovrà pervenire entro il termine di gg. 3
- > dal
- > ricevimento della presente. Si allega documentazione relativa al giudizio in questione e lo schema del
- > disciplinare d'incarico. Distinti Saluti.
- >

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 1.101 a € 5.200**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 203,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 203,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 567,00
Fase decisionale	€ 405,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 1.378,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del <input type="text" value="5"/> % su € 1.378,00	€ -68,90
Compenso al netto delle riduzioni	€ 1.309,10

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 1.378,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 68,90
Compenso totale	€ 1.309,10
Spese generali (10% sul compenso totale)	€ 130,91
Cassa Avvocati (4%)	€ 57,60
Totale Imponibile	€ 1.497,61
IVA 22% su Imponibile	€ 329,47
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 1.827,08
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 288,00
Totale documento	€ 1.539,08